

*“IL MEDICO COMPETENTE NEL d.LGS 81/08: CRITICITA’ E
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO”*

*Denuncia, certificazione e referto di malattia professionale: l’interazione tra
Medico Competente e Organo di Vigilanza*

Mogoro 6 giugno 2014

Pierina Manca
SPreSAL ASL 6 Sanluri

SPreSAL Dott.ssa Pierina Manca



FONTI E FLUSSI INFORMATIVI DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

- 1) FLUSSO INFORMATIVO CON FINALITA' ASSICURATIVE
primo certificato di malattia professionale

- 2) FLUSSO INFORMATIVO CON FINALITA' DI GIUDIZIARIA
(Referto)

- 3) FLUSSO INFORMATIVO AI SENSI DELL'ART. 139 del DPR 1124/65
denuncia

1) FLUSSO INFORMATIVO CON FINALITA' ASSICURATIVE (primo certificato di malattia professionale)

Art. 3.DPR 1124/1965

L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate [nella tabella stessa](#) ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.

1. La tabella predetta può essere modificata.....

Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.

Il certificato medico deve contenere, oltre

l'indicazione del **domicilio dell'ammalato** e del **luogo** dove questi si trova ricoverato,

una **relazione particolareggiata della sintomatologia** accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. **I**

medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.

*Qualora il **datore di lavoro** effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o **dal medico certificatore**.*

Medico di MG

Medico Competente

Medico Ospedaliero

Medico Specialista Ambulatoriale ASL/Azienda Ospedaliera

Medico Istituto Universitario

Medico Dipartimento Prevenzione ASL

Medico Enti Previdenziali: INAIL/IPSEMA,INPS

Medico Militare

Medico Ministero dell'Interno (es. Polizia ecc.)

Medico del Patronato

Medico Libero Professionista

[Certificato medico](#)

Art. 251 DPR1124/1965

Il **medico**, che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale, deve trasmetterne **il certificato-denuncia all'Istituto assicuratore**, entro dieci giorni dalla data della prima visita medica, con le modalità previste dall'art. 238, quando la malattia possa, a suo giudizio, determinare **inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni**. Con le stesse modalità debbono essere denunciate all'Istituto assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali.

Sistema di assicurazione **di tipo misto**:

Lista delle malattie indennizzabili:
DPR 1124/65 allegati 4,5,8

Decreto Ministeriale del 09/04/2008

Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.

Allegato 4	Industria	85 voci
Allegato 5	Agricoltura	24 voci
Allegato 8	Silicosi e asbestosi	

Previo consenso informato del lavoratore il medico può inviare direttamente una copia del certificato all'INAIL

Sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988

Oggetto: Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali - Indennizzabilità delle malattie professionali

Illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria é obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".

semprechè.....nelle lavorazioni.

semprechè.....entro i termini

FLUSSO INFORMATIVO CON FINALITA' GIUDIZIARIE

OBBLIGO DI REFERTO

Art. 365 C.P. Omissione di referto

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino a lire un milione.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

art. 334 CPP

1. Chi ha l'obbligo di referto deve farlo pervenire entro 48 ore O , se vi è pericolo nel ritardo immediatamente al Pubblico Ministero o a **qualsiasi Ufficiale di Polizia Giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero**, in loro mancanza all'ufficiale di Polizia Giudiziaria più vicino.

2. II REFERTO indica

- La persona alla quale è stata prestata assistenza
- Generalità
- Luogo dove si trova attualmente
- Quanto altro valga a identificarla
- Luogo, tempo, circostanze intervento;
- Notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto
- Mezzi con i quali è stato commesso
- Effetti che ha causato o può causare

Art. 589 C.P. Omicidio Colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.....

Art. 590 C.P. Lesioni personali colpose:

c.5 Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso (**lesioni gravi e gravissime**) **limitatamente** ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro **o che abbiano determinato una malattia professionale.**

La lesione personale è perseguibile d'ufficio se così come definito dall'art. 583 del C.P. **(Circostanze aggravanti) se è**

•**GRAVE**

- malattia che metta **in pericolo la vita della persona offesa**
- malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo **superiore ai quaranta giorni**;
- se il fatto produce **l'indebolimento permanente di un senso o di un organo**;
- (se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto).

•GRAVISSIMA:

- una **malattia certamente o probabilmente insanabile**;
- la **perdita di un senso**;
- la **perdita di un arto**, o una mutilazione che renda l'arto inservibile,
- perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare
- permanente e grave **difficoltà della favella**;
- la deformazione, ovvero lo **sfregio permanente del viso**;
(l'aborto della persona offesa).

FLUSSO INFORMATIVO di cui all' Art. 139 DPR1124/1965

Art. 139 DPR1124/1965

È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.

D.Lgs. Governo n°38 del 23/02/2000

Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'[articolo 55](#), comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144

Art. 10 del D.lgs n. 38/2000 comma 4

Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale,

l'elenco delle malattie di cui all' articolo 139 del testo unico **conterra'** anche liste di malattie di **probabile e di possibile origine lavorativa**, da tenere sotto osservazione **ai fini della revisione** delle tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico.

aggiornamenti dell'elenco **con cadenza annuale** con DM su proposta della Commissione

La trasmissione della copia della [denuncia di cui all'articolo 139](#), comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e' effettuata, **oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore competente per territorio.**

5. Ai fini del presente articolo, e' istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate.

- ❖ Non avvia l'iter del riconoscimento da parte dell'INAIL
- ❖ Il medico è obbligato alla denuncia anche senza il consenso dell'assistito
- ❖ Il medico è obbligato anche se il soggetto non è assicurato INAIL

Decreto Ministeriale del 11/12/2009

Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni

Comunicato (naz.) del 01/04/2010

Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni.

Elenco malattie con obbligo di denuncia :

LISTA I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E' DI ELEVATA
PROBABILITA'

LISTA I
GRUPPO 1 MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN
QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO

LISTA I
GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI ESCLUSI I TUMORI IN
QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

LISTA I
GRUPPO 3 - MALATTIE DA AGENTI BIOLOGICI ESCLUSI I TUMORI IN
QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

LISTA I
GRUPPO 4 - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO NON
COMPRESSE IN ALTRE VOCI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO
RIPORTATI NEL GRUPPO 6

LISTA I
GRUPPO 5 - MALATTIE DELLA PELLE ESCLUSI I TUMORI IN
QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

LISTA I
GRUPPO 6 - TUMORI PROFESSIONALI



**LISTA II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E' DI LIMITATA
PROBABILITA'**

LISTA II
**GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN
QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6**

LISTA II
GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI

LISTA II
GRUPPO 6 – TUMORI PROFESSIONALI

LISTA II
GRUPPO 7 - MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE DA
DISFUNZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

•LISTA III - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA E' POSSIBILE

LISTA III
GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN
QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

LISTA III
GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI
MALATTIE

LISTA III
GRUPPO 6 - TUMORI PROFESSIONALI

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'[art. 33 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303](#) , contenente norme generali per l'igiene del lavoro, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.

Ruolo dei SERVIZI DI PREVENZIONE DI PREVENZIONE E SICUREZZA nella gestione dei dati relativi alle malattie professionali
Interazione con il MEDICO COMPETENTE

Funzioni previste come L.E.A. nell'Allegato 1 al DPCM 29 novembre 2001

Art. 7 ter del D.lgs 502/1992 : Funzioni del Dipartimento di Prevenzione

Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro

Priorità nazionali PSN 2011-2013

DPCM 17 dicembre 2007

- ❖ implementare la sorveglianza epidemiologica degli infortuni e malattie professionali, in collaborazione con INAIL ed ISPESL;
- ❖ Migliorare la conoscenza dei fenomeni per migliorare la qualità della programmazione degli interventi



Art. 139 Decreto 1124/65

Referti ai sensi dell'art. 365 del CP

Deleghe dell'Autorità Giudiziaria

Acquisizione di dati durante l'attività del Servizio

Flussi informativi INAIL –Regioni

Elenco **ampio** di malattie denunciabili (anche di limitata probabilità o mera possibilità)

far emergere l'origine professionale di malattie non tabellate , per una maggiore tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

❖ **REGISTRO NAZIONALE DELLE MALATTIE CAUSATE DAL LAVORO O AD ESSO CORRELATE**

raccogliere le informazioni sulle caratteristiche e dimensioni del fenomeno delle malattie professionali

❖ **A LIVELLO LOCALE SPreSAL**

Consente l'espletamento delle attività di competenza e l'implementazione del Sistema di Sorveglianza Nazionale delle Malattie professionali MALPROF

Anni 2007-2013	ASL 1	ASL2	ASL3	ASL 4	ASL 5	ASL 6	ASL 7	ASL 8	totale
<i>N° totale di casi di M.P. di cui i Servizi sono venuti a conoscenza</i>	593	174	74	20	708	131	160	308	2168
N° di denunce ex art. 139	228	45	15	4	498	8	3	79	880
<i>medici competenti</i>	74	45	11	3	9	7	3	67	219
<i>M M G</i>	1	0	3	0	1	1	2	12	20
<i>altri medici</i>	0	0	6	1	488	0	2	0	497
N° certificati INAIL (copie denunce o certificati medici)	510	90	45	12	1551	122	146	227	2703
N° deleghe da A. G.	5	39	9	3	10	1	7	2	76
Altra fonte (specificare) - DTL	5	0	0	1	15	0	0	0	21

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	totale
malattie denunciate totali Sardegna	864	992	1.194	1.743	2.685	3.118	3.248	13.844
malattie riconosciute totali Sardegna	347	448	562	866	1.282	1.300	1.153	5.958

2200 su 14.000 15%
 880 (ex 139 del 1124/65) su 14.000 7%